

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art: 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 e leggi 10 giugno 1982
n. 361; 11 dicembre 1984 n. 848; 12 giugno 1985,
n. 295

Legge 23 dicembre 1975, n. 720

Legge 8 aprile 1976, n. 203

Legge 17 febbraio 1982 n. 41 e legge 14 febbraio
1985, n. 31

Legge 31 dicembre 1982, n. 979

Legge 29 novembre 1984, n. 798

Legge 11 dicembre 1984, n. 848

Legge 22 marzo 1985 n. 111 e leggi 14 agosto 1982,
n. 598, e 14 agosto 1982 n. 599

PAGINA BIANCA

LEGGE 9 GENNAIO 1962, n.1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**(ULTIME LEGGI DI MODIFICA O DI RIFINANZIAMENTO : 10/6/1982****n. 361; 11/12/1984, n.848; 12/6/1985, n.295 e 28/12/1986, n.41) -**

La legge 9/1/1962, n.1 e le successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge 63/1980 lo Stato concorreva agli oneri derivanti all'impresa mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i quindici anni. Dalla legge 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i dodici anni.

I contributi previsti dalle leggi predette gravano sul capitolo 7541.

Su detto capitolo a tutto il 1985 è stata impegnata, con riferimento ai limiti d'impegno previsti dalle singole leggi, la somma di f.251,61 miliardi e sono stati effettuati pagamenti per 206,20 miliardi.

Al 31/12/1985 il totale residui era pari a 534,11 miliardi di cui 508,01 quale residui propri e 26,10 quale residui di stanziamento.

Nel primo semestre dell'anno 1986 sono stati concessi contributi per 37 iniziative per f.25.133.760.356= cui corrispondono,

complessivamente, 300,5 miliardi circa nell'arco dell'intero periodo di contribuzione.

Delle 37 iniziative assistite, 24 sono destinate al naviglio di cabotaggio (17 nuove costruzioni per complessive 29.363 T.S.L.C. per un impegno annuale di f. 3.435.359.148=, 5 modificazioni e trasformazioni cui corrispondono annualmente f.417.920.000=, un acquisto all'estero per f. 19.301.208= e una grande riparazione per f. 20.250.000= di contribuzione); tali dati sono riferiti al presunto impiego della nave sulla base del criterio assunto per cui è stata considerata la probabile destinazione al cabotaggio del naviglio inferiore a 5.000 T.S.L. se adibito al trasporto di carichi liquidi o gas liquefatti e inferiore a 3.000 T.S.L. negli altri casi.

Legge 23 dicembre 1975, n.720 - art. 7 -

Nel corso dell'anno finanziario 1985 sono state completamente evase le istanze presentate ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n.720 per la concessione del contributo pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione navale, nonché di navi da demolire.

Lo stanziamento di 37,5 miliardi previsto dalla predetta legge n.720 è stato del tutto esaurito con l'erogazione di 0,9 miliardi residui.

Legge 22 marzo 1985, n.111 - art. 10 -

L'art. 10 della legge n.111/85 prevede, a favore dei soli cantieri maggiori, la concessione di un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Le imprese non hanno presentato istanze per la concessione del suddetto contributo in quanto il decreto applicativo dell'art. 10 della legge n.111 è ancora all'esame della Commissione CEE.

Le leggi 122/1985 e 295/1985, per promuovere la attività di ricerca nel settore della costruzione e propulsione navale, assegnano complessivamente la somma di £. 25 miliardi per il 1985 e 35 miliardi per il 1986, per contributi a favore del CE.TE.NA. e dell'I.N.S.E.A.N. -Vasca Navale.

Nel 1985 sono state pagate £. 12.500.000.000=, pari al 50% delle somme stanziare, ai sensi di legge, per i programmi di ricerca relativi allo stesso anno.

LEGGE 8/4/1976, n.203

Norme in materia di progettazione, costruzione e gestione impianti ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio petroliere.

La prima legge reca norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

Prima di procedere oltre è subito il caso di avvertire che la materia di cui alla predetta legge è stata ripresa anche dall'art.4 della legge 31/12/1982, n.979 recante disposizioni per la difesa del mare con la differenza che, pur restando comune lo scopo (trattamento dei materiali inquinanti), le due leggi si diversificano quanto al mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo che risulta essere:

la costruzione di impianti fissi a terra per la legge 8/4/76, n.203 e la costruzione di impianti mobili (navi appositamente costruite ed attrezzate) per l'art.4 della legge 31/12/1982, n.979.

Poichè l'attenzione dell'Amministrazione si è fino a questo momento rivolta al sistema degli impianti fissi a terra è con riguardo alla legge 8/4/76, n.203 che la presente relazione si sviluppa.

Autorizzata a far fronte delle potenziali opere la spesa complessiva di L. 40 miliardi che variamente distribuite dalla predetta legge n. 203/76, e poi, modulate da alcune leggi finanziarie offrono un quadro che può così rappresentarsi:

1976	L. 8.000.000.000
1977	L. 8.000.000.000
1981	L. 4.000.000.000
1982	L. 4.000.000.000
1983	L. 4.000.000.000
1984	L. 8.000.000.000
1985	L. 4.000.000.000

il primo dei soggetti presi in considerazione ai fini della realizzazione di un impianto fisso a terra è stato il Consorzio Autonomo del Porto di Genova e, ciò, per un triplice ordine di ragioni:

1) perchè il predetto Ente aveva dimostrato di avere bisogno di un'opera di tal genere;

2) perchè il relativo progetto al momento della sua realizzazione finale comportava una spesa capace di assorbire l'intero contributo stanziato dalla legge;

3) perchè, prima ancora che diventasse concreto l'interesse del Porto di Genova (al che ha contribuito l'intervento della Legge 27/12/1977, n.986) gli interessi degli altri Porti protesi alla costruzione delle predette stazioni erano stati letteralmente scoraggiati dalle Società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione in porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste alle quali l'art.1 della Legge 203/1976 prevedeva di affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti, proprio in considerazione della esiguità dei fondi stanziati.

E' accaduto però che il Consorzio Autonomo del Porto di Genova non ha più inteso dare esecuzione al predisposto

progetto con la conseguenza che dei 20 miliardi di lire impegnati con il D.M. 30/12/1981, reg.to alla Corte dei Conti in data 25/2/82 registro n.2 - MM -Fl. n.59, sono state utilizzate solo L.171 milioni200mila a titolo di contribuzione al pagamento delle spese progettuali.

Le rimanenti L.19miliardi828milioni800mila sono state disimpegnate e destinate alla copertura del programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici della Marina Mercantile (art.39 L. 31.12.82, n.979).

L'originario stanziamento portato dalla 203/76 si è così ridotto da 40 miliardi a 20 miliardi.

Due recenti convenzioni stipulate sotto la stessa data del 30.12.85 una con la Fincantieri S.p.A. di Trieste e l'altra con il Consorzio Livornese Bacini di Carenaggio ed aventi pur sempre ad oggetto la progettazione di impianto di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere hanno condotto ad impegnare nell'anno 85 i fondi provenienti dall'82.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N.41 E

LEGGE 14 FEBBRAIO 1985 N.31

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La legge 17 febbraio 1982 n.41 ha stabilito che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica e mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonché contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

Dopo il primo stanziamento disposto dalla citata legge 41/1982, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare" di piano di cui all'art.35, approvato col D.M. 1 febbraio 1983, la legge 31/1985 ha disposto un ulteriore stanziamento per il finanziamento del "piano nazionale" relativo al triennio 1984/1986, approvato col D.M. 14 agosto 1985.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani", la dotazione complessiva è stata ripartita nel bilancio passivo del Ministero della Marina Mercantile con assegnazione ai sotto-elencati Capitoli di spesa in conto capitale:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per le spese di impianto del predetto Istituto.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della pesca marittima, che comportano lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'intera disponibilità è man mano versata sul conto corrente infruttifero n.743, intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti nel settore della pesca marittima.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento è stato impegnato, ma non ancora pagato a causa della vastità e complessità delle iniziative promozionali, che sono ancora in fase di attenta valutazione.

LEGGE 31/12/82 n.979

Disposizioni per la difesa del mare

Precipue finalità della predetta legge sono:

la protezione dell'ambiente marino e la prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare;

l'elaborazione di un Piano Generale valido per tutto il territorio nazionale e finalizzato alla promozione, coordinamento ed indirizzo degli interventi e delle attività a difesa del mare dovrebbe condurre:

a) all'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per il controllo e la riduzione degli inquinamenti;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare da parte delle Capitanerie di Porto;

c) alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche;

d) all'istituzione di riserve marine.

Protesa al raggiungimento di tali finalità si è posta con riguardo all'anno 1985 un'intensa attività contrattuale dell'Amministrazione che ha condotto alla stipula:

1) della convenzione 20 marzo 85 con la quale il Ministero ha affidato alla ENEA l'incarico di espletare una indagine ricognitiva sulle attività che si svolgono lungo le coste finalizzata a definire le linee organizzative di un sistema di sorveglianza diretto alla prevenzione ed al controllo degli inquinamenti del mare ed al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare, ed inoltre finalizzata all'istituzione di alcune riserve marine;

Impegni assunti:

con riguardo al programma "indagine ricognitiva"
circa le attività svolgentesi lungo le coste e
con imputazione al Cap.2554 L. 1.999.860.000-
con riguardo all'indagine
"riserve marine" e con imputazione
al Cap.2556 L. 398.000.000-

2) del contratto 24 maggio 1985 con il quale il Ministero ha affidato alla SIP l'esecuzione di un programma di meccanizzazione consistente fondamentalmente: a) in un sistema integrato di telecomunicazioni idoneo a far fronte alle attuali necessità ed a quelle di difesa del mare e delle coste.

b) di un sistema di telecomunicazioni che consenta alle Autorità Marittime periferiche lo scambio di messaggi terra-terra e terra-bordo c) di un sistema meccanizzato per la gestione dei dati derivanti dalla attività operative e di controllo -

Impegni assunti:

con imputazione al Cap.2554 L. 2.552.948.985

3) del contratto 30 Luglio 1985 con il quale il Ministero ha noleggiato dalla Ecolmare S.p.A. di Piano di Sorrento un complesso integrato di battelli per un servizio continuo di controllo e pulizia delle acque del mare;

Impianti assunti:

con imputazione al Cap.8022 L. 8.211.000.000

4) della Convenzione 30/12/85 con la quale il Ministero ha affidato all'ENEA un secondo lotto dell'indagine ricognitiva sulle attività svolgentesi lungo le coste e un secondo lotto

dell'indagine sulla situazione ambientale di Cinque Terre e Golfo Orosei e dell'indagine sulla situazione ambientale di Tavolara - Punta Coda Cavallo:

Impegni assunti:

2° lotto indagine ricognitiva sulle attività svolgentesi lungo le coste e con imputazione al Cap.2554	L. 2.333.017.178 -
2° lotto indagine ambientale riserve marine	L. 500.000.000 -

Legge 29 novembre 1984, n. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Con la predetta legge è stata autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 500 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

In particolare l'art.17 ha concesso al Provveditorato al Porto di Venezia, allo scopo di favorire il risanamento ed il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale, un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986, da erogarsi sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto predisposti dal Provveditorato ed approvati dal Ministro della Marina Mercantile.

Al riguardo si fa presente che sono state regolarmente erogate al Provveditorato le citate somme di lire 8 miliardi e di lire 7 miliardi, rispettivamente dovute per gli anni 1984 e 1985 e che sono in corso le procedure per la erogazione della somma di lire 6 miliardi dovuta per l'anno 1986.

Legge 14 agosto 1971, n.822 e legge 22 dicembre 1979, n.681

Provvidenze Porto di Trieste

Il contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, fissato originariamente, dalla legge 9 luglio 1967, n.589, istitutiva dell'Ente, nella misura di lire 1.500 milioni ed elevato a lire 2.300 milioni con la legge 14 agosto 1971, n.822, è stato ulteriormente aumentato a lire 4.600 milioni con la legge 681/1979, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 e sino a tutto il 1986, al fine di venire incontro alle esigenze finanziarie connesse al notevole deficit di bilancio di quell'Emporio.

LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N.848 - "PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA
ARMATORIALE"

TITOLO I

" Anticipazione di rate di contributo del credito navale"

La legge 11 dicembre 1984, n.848 prevede, al titolo I, l'erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino entro il 31 dicembre 1985 investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n.1 e successive modificazioni e della legge 10 giugno 1982, n.361.

Con D.M. 12 febbraio 1985 sono state emanate le relative norme di attuazione mentre con D.M. del Tesoro 12 agosto 1985 sono state fissate le condizioni e le modalità della prestazione della garanzia dello Stato come previsto dall'art.4 della sopracitata legge 848/84 - Titolo I.

Alla stesura di entrambi i testi del Regolamento e del decreto per il "Fondo di garanzia" l'Amministrazione ha in modo precipuo ed attivo partecipato.

Per il raggiungimento della finalità della legge, di avviare cioè il risanamento finanziario delle imprese armatoriali e favorire la ripresa degli investimenti, è stato predisposto un piano di interventi per la cui realizzazione sono stati stanziati, per il periodo 1984-1986, 400 miliardi di lire così ripartiti:

L. 125 miliardi per il 1984, articolo 27 legge 848/84;

L. 200 miliardi per il 1985, legge 12.6.1985, n.295;

L. 75 miliardi per il 1986.

Gli scopi prefissi dalla legge possono ritenersi pienamente e tempestivamente realizzati se si considera che nel periodo giugno 1985 - luglio 1986 il numero degli impegni assunti (270) e relativi pagamenti ricopre l'intero ammontare stanziato, cioè 400 miliardi circa (residuo competenza = L. 1.292.028.112).

Va inoltre detto che, al fine di completare il processo di ristrutturazione e risanamento delle aziende armatoriali, per l'87, sono stati stanziati 320 miliardi con legge 28 febbraio 1986, n.41.

TITOLO II

" Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge 10 giugno 1982, concernente il credito navale".

Le leggi che sono fondamento del credito navale - inteso non più come in passato quale contributo di interesse bensì quale contributo a fondo perduto - sono la legge 10 giugno 1982, n.361 modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n.848 (titolo secondo) nonché dalle leggi di rifinanziamento 12 giugno 1985, n.295 e 28 febbraio 1986, n.41.

Il sistema attualmente in vigore s'incentra sui seguenti punti :

- il contributo viene dato alle imprese che costruiscono nuove navi o galleggianti ovvero trasformano, modificano o riparano unità già iscritte nelle matricole o nei registri;

-i lavori debbono essere eseguiti presso cantieri italiani o dei paesi comunitari;

- le aliquote di contributo sono :

- a) nuove costruzioni, riparazioni o modificazioni: 2,75% semestrale del prezzo ritenuto congruo per 24 semestralità. Per alcuni tipi di navi tale aliquote è elevata al 3,20% (unità per la ricerca in mare, unità ad elevata tecnologia, navi da crociera, ecc.) e ciò allo scopo di facilitare l'ammodernamento della flotta italiana;
- b) grandi riparazioni: 2,25% del prezzo ritenuto congruo per sei semestralità. Sono inoltre previsti dei limiti di spesa, correlati al limite di tonnellaggio al disotto dei quali il contributo non viene concesso.

Sotto il profilo procedurale, come stabilito dalle norme

applicative ed esplicative della legge 848/84, stabilite con il decreto ministeriale 18 marzo 1985 la concessione del contributo si può articolare in tre fasi :

- 1) ammissibilità;
- 2) concessione preliminare ;
- 3) concessione definitiva.

Nella maggioranza dei casi la prima fase viene inglobata nella seconda e, nel caso di lavori che si concludono nell'arco di pochi mesi si concede direttamente il contributo definitivo.

Una volta concesso il contributo, preliminare o definitivo, si procede alla erogazione delle rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio, su istanza degli interessati e previa presentazione della documentazione attestante il mantenimento del possesso del requisito dell'alta classe rilasciato dal RINA e della nazionalità italiana.

La legge 11 dicembre 1984, n.848 ha stanziato L. 25 miliardi sul limite 1984; la legge 12 giugno 1985, n.295 L. 85 miliardi sul limite 1985 e L. 55 miliardi sul limite 1986 ed infine la legge 28 febbraio 1986, n.41 L. 80 miliardi sul limite 1986 e pertanto per far fronte alle iniziative relative al triennio 1984-1986 allo scopo di attuare le linee programmatiche per favorire il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale come stabilito dall'art.1 della legge 848/84, sono stati in totale stanziati 245 miliardi.

TITOLO III

" Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14.8.1982, n.600. "

La legge 11 dicembre 1984, n.848, titolo III che proroga, con modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, numero 600, prevede, com'è noto, la concessione di benefici in materia di

demolizione di naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità e di lavori di trasformazione.

Con D.M. 22 marzo 1985 sono state emanate le norme applicative ed esplicative della legge stessa, alla cui elaborazione ha partecipato attivamente l'Amministrazione.

La finalità della normativa è quella di accelerare il processo di rinnovamento e ammodernamento della flotta mercantile e assicurare nel contempo l'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali affinché siano in grado di fronteggiare l'attuale delicata situazione di crisi.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla legge stessa, consistenti in quattro anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, la disponibilità finanziaria per l'86 risulta essere la seguente :

- L. 40 miliardi (E.F. '86)
- L. 40 miliardi (E.F.1985-legge 12.6.1985,n.295)
- L. 5 miliardi (Fondi residui '84)
- L. 10.395.813.135 (Fondi residui '83)

Gli impegni assunti nel periodo gennaio '85 - settembre '86, ammontano a L. 23.510.815.940 di cui 19 miliardi circa per il periodo '86.

Si ravvisa opportuno far presente che, dopo un periodo in cui la consistenza degli impegni assunti è risultata relativamente esigua - la qualcosa va in parte riferita al dettato della legge, per acere infatti diritto ai benefici occorre non solo realizzare nuove costruzioni ma demolire nel contempo naviglio vetusto, in parte alla complessità delle relative procedure - allo stato attuale è dato registrare un consistente afflusso di istanze di ammissione al contributo da parte di imprese armatoriali interessate.

Tale incremento si può già rilevare dai dati relativi all'86.

Per quanto riguarda i pagamenti, la somma complessiva erogata (periodo gennaio '85 - settembre '86) ammonta a Lire 13 miliardi circa (L.12.754.712.500) di cui L. 5.613.900.000 per il periodo '86.

Alla luce dei dati suesposti, risulta che la disponibilità per impegni futuri, al settembre '86, è di circa 76 miliardi.

Legge 11 dicembre 1984, n.848 - Titolo III - Proroga con mo
dificazioni ed integrazioni, della legge 14/8/1982, n.600 -

La legge 11 dicembre 1984, n.848, titolo III che proroga, con modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, n.600, prevede, la concessione di benefici in materia di demolizione di naviglio vetusto (abbinata alla costruzione di nuove unità) e di lavori di trasformazione.

Con D.M. 22 marzo 1985 sono state emanate le norme applicative ed esplicative della legge stessa, alla cui elaborazione ha partecipato attivamente l'Amministrazione.

La finalità della normativa è quella di accelerare il processo di rinnovamento e ammodernamento della flotta mercantile e assicurare nel contempo l'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali affinché siano in grado di fronteggiare l'attuale delicata situazione di crisi.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla legge stessa, consistenti in quattro anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, la diponibilità finanziaria per l'85 risulta di £.40 miliardi (legge 12 giugno 1985, n.295) cui vanno aggiunte la somma residua dell'83 di £.15 miliardi circa e quella di £. 5 miliardi dell'anno 1984, quindi complessivamente 60 miliardi.

Se si considera che gli stanziamenti per l'86 e l'87 ammontano rispettivamente a £.40 miliardi e £.15 miliardi risulta che l'importo complessivo del finanziamento è di £.115 miliardi.

L'esigua consistenza degli impegni assunti per l'anno '85 - 4 miliardi e 700 milioni circa - rispetto ad una ampia disponibilità economico-finanziaria - va in parte riferita al dettato della legge di cui trattasi - per avere infatti diritto ai benefici occorre non solo realizzare nuove costruzioni ma demolire nel contempo naviglio vetusto - e alla complessità delle relative procedure : molte richieste non sono state evase perchè incomplete della relativa documentazione; in parte al fatto che le norme applicative ed esplicative della legge sono state emanate in tempi non brevi.

Risulta infatti che un consistente afflusso di istanze di richiesta dei contributi sono pervenute allo scadere del 1985.

Per quanto riguarda i pagamenti per l'85 la somma erogata ammonta a circa 7 miliardi e 150 milioni.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla legge stessa, consistenti in quattro anticipi ciascuno uguale a 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, la disponibilità finanziaria per l'86 risulta essere la seguente:

- £. 40 miliardi (E.F. '86)
- £. 40 miliardi (E.F. 1985 - legge 12 giugno 1985, n.295)
- £. 5 miliardi (Fondi residui '84)
- £. 10.395.813.137 (Fondi residui '83)

Per il 1° semestre '86 gli impegni assunti ammontano a circa £.13 miliardi; mentre per quanto riguarda i pagamenti, la somma erogata nello stesso semestre ammonta a circa £.5 miliardi e 324 milioni, tutti in conto residui.

Legge 22 marzo 1985, n.111 - Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

La legge n.111/85 proroga e modifica le leggi 14 agosto 1982, n.598 e n.599 e prevede contributi per nuove cestruzioni, per modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali e per investimenti ad imprese di costruzione e riparazione navale.

Questa legge prevede un aiuto diretto alla produzione pari al 25%, al 15% e all'11% del prezzo rispettivamente per i grandi, i medi e i piccoli cantieri.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista la maggiorazione, rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Nel corso dell'anno 1985 non si è potuto dar corso a concessione di contributi previsti dalla legge n.111 in quanto i regolamenti applicativi sono stati pubblicati solo il 14 novembre 1985 e il 6 dicembre 1985.

Nel corso dell'anno 1985 sono stati impegnati £.120,7= miliardi per 98 iniziative assistite dalla legge 14 agosto 1982, n.599 e pagati lire 142,5= miliardi per 149 provvedimenti.

Nel corso infine del primo semestre 1986 si sono impegnati 225 miliardi e pagati 167 per contributi previsti dalla legge n.111/1985

La legge n.111/85 prevede inoltre contributi alle imprese di costruzione e riparazione navale per investimenti la cui attuazione ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984.

Le iniziative devono essere ultimate a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1988.

Per i cantieri maggiori l'aliquota contributiva prevista è del 30 per cento dell'investimento, per quelli medi e minori del 20% (la Commissione CEE ha ridotto la percentuale contributiva dal 30 al 20% per i cantieri medi).

Le istanze presentate dalle imprese ai sensi della suddetta legge n.111 ammontano ad un totale di 28.

L'importo del contributo da erogare per far fronte a tutte le predette istanze, calcolato da un primo esame istruttorio della documentazione presentata, risulta essere di f.84 miliardi circa, di cui lire 50 miliardi per i cantieri maggiori.

Il fabbisogno indicato è, però soltanto presunto, essendo difficile una quantificazione precisa per i seguenti due fondamentali motivi:

- 1) l'art. 8 della sopracitata legge n.111 dispone che le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988. Si ha ragione di ritenere che difficilmente tutti i lavori saranno ultimati entro tale data;

- 2) la liquidazione finale del contributo può essere disposta soltanto successivamente all'accertamento effettuato dalla Commissione prevista dall'art.19 della legge n.599/1982.

L'esperienza maturata in passato fa ritenere che vi saranno apportate delle riduzioni, sia pure di lieve entità, rispetto agli importi dichiarati dalle imprese.

Nel corso dell'anno finanziario 1985 è proseguito l'esame istruttorio delle istanze presentate ai sensi dell'art.16 della legge n.599, per investimenti effettuati nel periodo 1/1/1981 - 31/12/1985, con assunzione di impegni per f. 3,1 miliardi e di pagamenti per f. 2,7. Il totale dei contributi impegnati, a tutto il 1985, ammonta a f.43,2 miliardi e di quelli pagati a f.11,1 miliardi.

Nel primo semestre del corrente esercizio è stato effettuato un solo pagamento di 100 milioni circa.

L'impossibilità a dare corso alla corresponsione di ulteriori contributi va ricercata nell'esiguo numero di istanze di liquidazione presentate dalle imprese nei primi mesi del corrente anno. Come l'aggravarsi della situazione dell'industria cantieristica poteva far prevedere, i cantieri hanno incontrato serie difficoltà nel portare avanti i programmi di investimento nei tempi previsti. Molte iniziative sono state ridimensionate drasticamente con le istanze di variazione presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n.111. Alla luce delle riduzioni apportate si sta procedendo ad una riduzione degli impegni assunti per un importo di circa 10 miliardi. Si ha, pertanto, ragione di ritenere che, nel complesso, gli stanziamenti previsti dovrebbero risultare sufficienti utilizzando, ovviamente, le disponibilità derivanti dai provvedimenti di riduzione di cui sopra e da annullamenti di programmi di investimenti effettuati per un importo inferiore ai limiti di ammissibilità previsti dal terzo comma dell'art.17 della legge n.599/1982.

Oltre ai suddetti contributi, la legge n.111/85 prevede erogazione di contributi a favore delle imprese di riparazione navale, manutenzione, trasformazione di unità inferiori alle T.S.L.1000.

Nel primo semestre 1986, oltre ai contributi erogati ai sensi della legge 598/82, si è dato inizio alla applicazione della

396/84, che ne è proroga al 30 giugno 1984.

Per la legge 598/82 sono stati emessi 62 provvedimenti, per un totale di impegni e pagamenti di f.7.172.920.281=, per la legge 396/84 ne sono stati emessi 111, per un totale di f. 2.616.165.219=.

Al 30 giugno 1986 si dispone di residue l i r e 50.024.891.946=.

La legge 396/84 è in stato di avanzata attivazione: è stata completata la fase di istruttoria amministrativa, e per un terzo delle istanze inoltrate è stato emesso il provvedimento di concessione.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 22 dicembre 1981, n° 766
- LEGGE 2 maggio 1983, n° 151
- LEGGE 22 dicembre 1984, n° 887
- LEGGE 9 marzo 1985, n° 110
- LEGGE 27 giugno 1985, n° 351
- LEGGE 28 febbraio 1986, n° 41.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N.766

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 1981, n.622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La legge 22 dicembre 1981, n.766, all'art. 1, ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI di L. 80 miliardi, di cui 30 per il 1981, 30 per il 1982 e 20 per il 1983, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione, a mezzo di una o più società del Gruppo, dei nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di quelli in corso.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Le rate 1981 e 1982 sono state corrisposte nei mesi di dicembre dei rispettivi anni; nel novembre del 1985 è stato effettuato il pagamento della rata 1983, per cui lo intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 2 MAGGIO 1983, n. 151

Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.

L'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n.151, relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese intergovernative italo-algerine del 27 settembre 1982, ha conferito alla società importatrice - SNAM a carico del bilancio dello Stato e per il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a L. 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano importato, nel limite massimo di spesa complessiva di Lire 540 miliardi.

Detta somma imputata al capitolo n.7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, è ripartita in ragione di L. 45, 180, 225 e 90 miliardi rispettivamente per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986. Nel corso del 1985 sono stati emessi mandati di pagamento per Lire 211.171.409.329, che si aggiungono a quelli effettuati nel 1983 e nel 1984 pari a L. 191.348.412.880 e fanno ascendere il totale complessivamente erogato al 31 dicembre 1985 a Lire 402.519.822.209.

Nei primi mesi del 1986 sono state pagate, in conto residui 1985, L. 34.482.725.719 a titolo di conguaglio definitivo. Non si prevedono altri pagamenti in quanto le operazioni di importazione del metano previste dalla stessa legge sono tutte da considerare ormai concluse.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N.887.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

L'art. 14, 8° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ha conferito, per l'anno 1985, L. 13 miliardi al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI, per concorrere alla sottoscrizione del capitale della "Ristrutturazione elettronica S.p.A." di cui all'art. 1-ter del decreto - legge 22 dicembre 1981, n.807, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 5.3.1982, n.63.

Lo stesso art. 14, 10° comma, - in aggiunta ai 15 miliardi recati dall'art. 6, 3° comma, della legge 63/1982 - ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi 105 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, per concorrere all'aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n.184.

Il 16° comma dello stesso articolo di legge ha conferito la somma di L. 3.400 miliardi, per l'anno 1985, ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed Ente Cinema, secondo la seguente ripartizione :

- L. 2.115 miliardi all'IRI destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica e automobilistica;
- L. 815 miliardi all'ENI destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile;
- L. 450 miliardi all'EFIM destinati particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare;
- L. 20 miliardi all'Ente Cinema.

Infine il 17° comma ha conferito la somma di L. 15 mi

liardi, per l'anno 1985, al Comitato di liquidazione dell'Ente Autonomo Gestione Aziende Termali - EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n.481, convertito in legge con modificazione nella legge 21 ottobre 1978, n.641, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite.

Nel corso del 1985 sono stati emessi i mandati di pagamento di tutte le somme stanziare per il medesimo anno con imputazione rispettivamente ai capitoli n n. 7560, 7562, 7560, 7561, 7558, 7559 e 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nei primi mesi del 1986 sono state pagate le quote relative allo stesso anno, per complessive L. 105 miliardi, recate dall'art. 14, 10° comma, in favore dell'IRI, ENI ed EFIM per le esigenze della GEPI.

LEGGE 9 MARZO 1985, N. 110.

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

L'art. 1, lettera i), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ha aumentato i fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi 24 miliardi, per il 1985, per concorrere all'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A..

Lo stesso art. 1, alla lettera l) ha inoltre aumentato i fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI di L. 35 miliardi ciascuno, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, fondi da conferire ai singoli Enti sulla base di progetti approvati dal CIPE.

Detti stanziamenti sono stati iscritti rispettivamente ai capitoli n.7562, 7560 e 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni Statali.

A carico del capitolo 7562 e 7561 sono state pagate nel corso del 1985 le intere quote rispettivamente di L. 24 e 35 miliardi di competenza del medesimo anno.

Sul capitolo 7560, nel 1985 sono stati pagati all'IRI soltanto 17 miliardi sui 35 stanziati e restano pertanto da corrispondere gli altri 18 miliardi il cui pagamento è subordinato all'approvazione - non ancora intervenuta - da parte del CIPE dei progetti di investimento.

LEGGE 27 GIUGNO 1985, N. 351.

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del
SULCIS.

L'art. 1, 1° e 2° comma della legge 27 giugno 1985 n. 351, ha conferito all'Ente Nazionale Idrocarburi - ENI ~~L.~~ miliardi 505, di cui 80 nel 1985, 90 nel 1986, 100 nel 1987, 115 nel 1988 e 120 nel 1989, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del SULCIS, mediante l'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.A. per il tramite dell'Agip Carbone S.p.A..

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1985 e nei primi mesi del 1986 sono state erogate le rate dei rispettivi anni.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n.41 ha conferito al Comitato di Liquidazione del Patrimonio EAGAT la somma di L. 75 miliardi, da erogare in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, allo scopo di consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

Lo stesso art. 11, 13° comma, ha conferito la somma di L. 1.300 miliardi, per l'anno 1986, ai fondi di dotazione dell' IRI, EFIM ed Ente Cinema, secondo la seguente ripartizione :

- L. 870 miliardi all'IRI;
- L. 400 miliardi all'EFIM;
- L. 30 miliardi all'Ente Cinema.

Nel corso del primo semestre del 1986 sono stati emessi i mandati di pagamento di tutte le somme stanziare di competenza del medesimo anno con imputazione rispettivamente ai capitoli 7543, 7558, 7560 e 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 14, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 10 maggio	1983,	n. 182
Legge 17 maggio	1983,	n. 217
Legge 30 aprile	1985,	n. 163
Legge 15 maggio	1986,	n. 102

PAGINA BIANCA

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 182

Interventi straordinari nel settore dello Spettacolo

La legge (art.1, co.14) prevede un contributo straordinario annuo di L. 2 miliardi, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 in favore del Centro Sperimentale di Cinematografia per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca Nazionale.

Almeno il 50% del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi films, in dotazione alla Cineteca Nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininflammabile.

Ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), il suddetto contributo è confluito (art.15,co.3,lettera m) nel fondo unico per lo spettacolo ed è iscritto sul Capitolo 8043 dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

A tutto il 1985 sono stati effettuati impegni e pagamenti complessivi per 6 miliardi.

Al 31 dicembre 1985 i residui sono nulli.

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

La legge prevede (art.13) contributi da conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del la sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza.

L'onere finanziario per il triennio 1983-1985 è stato di lire 300 miliardi così ripartiti:

1983	50 miliardi
1984	125 miliardi
1985	125 miliardi

Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 217/1983, concernente il potenziamento e la quali ficazione dell'offerta turistica, con la legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) è stata autorizzata l'ulteriore spesa di L. 130 miliardi per il 1986, C. 200 miliardi per il 1987 e L. 200 miliardi per il 1988 (art.11, co.24).

Il 70% dei finanziamenti è ripartito annualmente tra le Re gioni e le Province (art.14) in base alla popolazione, alla su perficie ed all'indice di utilizzazione del patrimonio turistico regionale.

Il rimanente 30% è ripartito, con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono aree del Mezzogiorno.

Le risorse finanziarie suddette sono iscritte sul Capitolo 7540 dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Nel 1983 i contributi sono stati impegnati ma non erogati.

Nel 1984 si è provveduto all'erogazione dei contributi del l'esercizio precedente e di competenza dell'anno.

Nel 1985 i contributi sono stati erogati nel corso dell'esgr cizio.

Parimenti sono stati erogati i contributi dell'anno 1986.

LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a Favore dello Spettacolo

La legge prevede l'istituzione del Fondo unico per lo Spettacolo per finalità di sostegno ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Il fondo suddetto è ripartito annualmente tra i vari settori.

Al fondo unico per lo spettacolo è assegnata (art.15) per il triennio 1985-1987 la complessiva somma di £. 2.050 miliardi, in ragione di 600 miliardi per il 1985, 700 miliardi per il 1986 e 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo Spottacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono, inoltre, nel Fondo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in applicazione di diverse disposizioni legislative.

Nel 1985 il Fondo unico per lo spettacolo è stato complessivamente di £. 703.805.072.000, interamente assegnate.

LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 192

Agevolazioni a Favore dei turisti stranieri motorizzati

La legge prevede agevolazioni a Favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia con motociclo o autovettura con targa di registro estero.

Le agevolazioni sono le seguenti: a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto; b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità; c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità.

Per gli autobus aventi targa di registro estero le agevolazioni consistono unicamente nei buoni pedaggio autostradale e nel servizio di soccorso stradale, entrambi in regime di gratuità.

Per la concessione delle agevolazioni è istituito presso il Ministero un fondo speciale (art.9), alimentato dall'apporto statale e pari a 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988 (art.10).

Al fondo speciale sono confluite anche le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

Con decreto interministeriale 26 maggio 1986 sono state emanate le norme per l'applicazione della legge.

Per l'applicazione della legge è stato istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo e Spettacolo il Capitolo 1565.

Al 30 giugno 1986 non è stato effettuato alcuno impegno.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

LEGGE	3 APRILE 1980, N.115
LEGGE	3 APRILE 1980, N.116
LEGGE	3 APRILE 1980, N.117
LEGGE	23 MARZO 1981, N. 92
LEGGE	29 LUGLIO 1981, N.404
LEGGE	12 GIUGNO 1984, N.227
LEGGE	12 GIUGNO 1984, N.229
LEGGE	29 NOVEMBRE 1984, N.798
LEGGE	22 DICEMBRE 1984, N.887
LEGGE	22 AGOSTO 1985, N.462

PAGINA BIANCA

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del settembre 1979 e successivi

La legge 3 aprile 1980, n.115, all'articolo 5, per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma esclusa la città di Roma, nonchè ad ogni occorrenza connessa agli interventi medesimi, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 28 miliardi iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi per il 1980 di lire 15 miliardi per il 1981 e di lire 10 miliardi per il 1982.

La legge 24 luglio 1984, n.363 ha successivamente rifinanziato la predetta legge limitatamente agli interventi nell'Umbria.

Nel 1985 sono stati assunti impegni per lire 5,72 miliardi per un totale di lire 33,72 miliardi, sono stati effettuati pagamenti per 3,08 miliardi di lire per un totale di 26,36 miliardi di lire. Nei primi sei mesi del 1986 sono stati effettuati pagamenti per 5,31 miliardi di lire.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.116

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

La legge 3 aprile 1980, n.116, all'articolo 5, al fine di provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, ha stanziato la spesa complessiva di lire 4 miliardi, iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per il 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Nel 1985 la gestione ha riguardato soltanto i residui. In particolare nel corso dello stesso anno sono stati effettuati pagamenti per 190 milioni di lire, raggiungendo un totale di 1,87 miliardi di lire.

Nei primi sei mesi del 1986 sono stati effettuati pagamenti per 1,17 miliardi di lire.

L'intero stanziamento risulta impegnato.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.117

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza
del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971

La legge suddetta ha stanziato la somma complessiva di lire 4 miliardi iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico del febbraio 1971 nel Viterbese.

Nel 1985 si è svolta la sola gestione dei residui e sono stati pagati 650 milioni di lire dei 4 miliardi impegnati.

Alla stessa data sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 3,76 miliardi.

LEGGE 23 MARZO 1981, N.92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio
archeologico della città di Roma

La legge 23 marzo 1981, n.92 ha autorizzato la spesa complessiva di 180 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari 1980 - 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti di espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e d'importanza storico-monumentale-archeologica.

A tutto il 1985 l'intero stanziamento risulta impegnato. Alla stessa data i pagamenti eseguiti ammontano a lire 113,6 miliardi.

Nel primo semestre del 1986 sono stati effettuati pagamenti per 39,92 miliardi di lire.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404

Provvedimento per la conservazione, il restauro e
la valorizzazione dell'Antica Pompei e del suo ter-
ritorio

La legge 29 luglio 1981, n.404 ha disposto un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per il completamento delle opere di cui alla legge 12 aprile 1976, n.216, nonché per interventi ulteriori nell'antica Pompei e nel suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

Lo stanziamento è stato ripartito in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Nel 1985 sono stati impegnati i 2 miliardi relativi al medesimo esercizio; risulta così impegnato tutto lo stanziamento di 10 miliardi di lire.

A tutto il 1985 sono stati effettuati pagamenti per 5,88 miliardi di lire. Nel primo semestre del 1986 sono stati pagati ulteriori 2 miliardi di lire.

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 227

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n.230 ri-
guardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e
del Colle di Todi

La legge suddetta ha autorizzato la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1984 e 1985, per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici nonchè delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, assegnandoli allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

A tutto il 1985 la predetta somma di 2 miliardi risulta completamente impegnata.

Nello stesso anno sono stati effettuati pagamenti per 510 milioni di lire raggiungendo un totale di pagamenti di 930 milioni di lire.

Nel primo semestre del 1986 sono stati effettuati pagamenti per altri 900 milioni di lire.

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.229

Provvedimenti urgenti per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, al restauro e valorizzazione dei beni culturali.

La legge 12 giugno 1984, n.229 ha stanziato 50 miliardi di lire per l'anno 1984, al fine di assicurare il completamento, con carattere di urgenza, di un piano di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

A tutto il 1985, sono stati effettuati pagamenti, a fronte degli impegni già assunti nel 1984, per 20,22 miliardi di lire. Nel primo semestre del 1986 sono stati eseguiti pagamenti per 12,46 miliardi di lire.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N.798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 29 novembre 1984, n.798 ha stanziato la complessiva somma di 600 miliardi di lire, per il triennio 1984 - 1986, per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

L'articolo 2 della predetta legge, nell'ambito dello stanziamento complessivo, ha assegnato al Ministero per i beni culturali e ambientali la somma di 500 milioni di lire.

Nel 1985 la predetta somma è stata integralmente impegnata e pagata.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N.887 ARTICOLO 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n.887 ha stabilito che il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi

A tal fine la predetta disposizione ha autorizzato per il 1985 la spesa di 50 miliardi di lire.

Nel 1985 sono stati assunti impegni per tutti i 50 miliardi di lire e sono stati effettuati pagamenti per 10 milioni di lire.

Nel primo semestre del 1986 sono stati eseguiti pagamenti per 12,36 miliardi di lire.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N.462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

La legge 22 agosto 1985, n.462, all'articolo 3 ha stanziato la complessiva somma di 7 miliardi di lire, per le spese e i contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico della città di Urbino.

Trattasi, in pratica di un rifinanziamento della legge 23 febbraio 1968, n.124.

Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, e ripartita in ragione di 2 miliardi di lire per il 1985 e di 5 miliardi di lire per il 1986.

Nel 1985 i 2 miliardi di lire sono stati integralmente impegnati.

A fronte di tale impegno non sono stati eseguiti pagamenti.

Nel primo semestre del 1986, sono stati eseguiti pagamenti per 990 milioni di lire.